

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD  
INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE  
BOVINA CERTIFICATA PRODOTTA NEL TERRITORIO ENNESE.**

(Del. C.P. 74/04)

**ART. 1**  
**FINALITA'**

La Provincia Regionale di Enna nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e sulla base del protocollo d'Intesa siglato il 03/03/2004 con l'Associazione dei Commercianti della provincia di Enna Ascom-Confcommercio, il Consorzio Produttori "Carne sotto le stelle", il Consorzio Ascom Fidi Enna Soc.Coop.a.r.l., l'Associazione Regionale Allevatori, l'Assessorato Regionale Agricoltura Unità Operativa. n°98, la Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto, l'ASL n°4 di Enna, l'Associazione Consumatori, la Coldiretti, la C.I.A e la Confagricoltura, intende sostenere iniziative finalizzate alla valorizzazione e commercializzazione della carne bovina locale certificata.

A tal fine, eroga contributi per l'acquisto di attrezzature, macchinari e arredamenti necessari alla identificazione e alla conformazione dei punti vendita di carne locale certificata.

Per carne bovina locale s'intende quella proveniente da capi nati in Sicilia ed allevati nel territorio della provincia di Enna da almeno 3 mesi ininterrottamente.

**ART. 2**  
**SOGGETTI BENEFICIARI**

I destinatari dei benefici previsti dal presente regolamento sono i titolari di esercizi di vicinato commerciale di vendita di carni fresche e conservate (macellerie), ubicati in provincia di Enna.

**ART. 3**  
**ACQUISTI FINANZIABILI**

Sono finanziabili le attrezzature e i macchinari per la tracciabilità, il confezionamento, la conservazione, l'esposizione della carne, nonché gli arredi necessari alla identificazione e conformazione del punto vendita (come ad esempio insegne, targhe, frigo-espositori, postazioni per la pesatura e la tracciabilità elettronica, ecc.).

**ART. 4**  
**CONDIZIONI DI CONCESSIONE E ACCESSO AI BENEFICI**

Gli incentivi saranno concessi solo in presenza della necessaria disponibilità di bilancio. Le attrezzature ed i macchinari finanziabili devono rispettare le condizioni di conformità (loghi, impostazioni grafiche e colorazioni) stabilite dall'Ente, che verranno pubblicate nel sito [www.ennasviluppo.it](http://www.ennasviluppo.it).

I soggetti previsti all'art.2, devono impegnarsi a esercitare la vendita, almeno per 3 anni, di carne bovina locale, certificata ed etichettata con le informazioni obbligatorie e facoltative previste dai regolamenti comunitari., Nel medesimo locale sarà anche consentito vendere carne non locale, purché lo spazio di vendita riservato a quella locale

sia prevalente, adeguatamente distinto, facilmente individuabile e promosso, così da non creare situazioni di confusione nella scelta del consumatore.

## **ART. 5** **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

Al fine di accedere al finanziamento le domande di contributo, in bollo, dovranno pervenire alla Provincia Regionale di Enna, Settore IV, redatte sulla base di un apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale e corredate dai documenti previsti. La firma apposta sulla domanda deve essere autenticata a norma di legge o sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza stessa.

In essa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, si dovrà dichiarare quanto segue:

- a) che l'azienda è nel pieno esercizio dell'attività e che il titolare medesimo non ha, a proprio carico, dichiarazioni di fallimento o di concordato, né processi fallimentari pendenti;
- b) di impegnarsi:
  - a proseguire l'esercizio dell'impresa per un periodo di almeno 3 anni dalla data dell'atto di liquidazione del contributo ed a non alienare né distogliere, per alcun motivo, in tutto o in parte, i macchinari, le attrezzature e gli arredamenti ammessi a contributo, dalla loro destinazione stabilita, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale;
- c) a restituire l'intero contributo, aumentato degli interessi legali, qualora vengano distolte o alienate del tutto o in parte, le attrezzature ammesse a contributo
- d) a restituire il contributo con le modalità di cui al 3° comma dell'art.12 qualora cessi l'attività prima che sia decorso il suddetto termine di 3 anni;
- e) che ogni singolo componente della ditta, ai sensi della L.R. n.116 del 13/12/83 (dichiarazione solo in caso di ditte cointestate):
  - non è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416 bis del Codice Penale;
  - non è stato o è sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione prevista dalla legge n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche;
  - nei propri confronti non pende procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche;
- f) che conosce ed accetta, in maniera incondizionata, tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento;

I soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento devono, inoltre, allegare alla domanda con la quale si richiedono incentivi finanziari la sotto elencata documentazione in duplice copia:

- 1) elenco dei documenti presentati;
- 2) relazione illustrativa relativa al programma di vendita della carne bovina locale certificata e prodotta nell'ennese contenente:
  - l'individuazione e la descrizione dei locali in cui verranno ubicati i macchinari, le attrezzature e/o gli arredi da acquistare; la loro descrizione e destinazione;
- 3) preventivi di spesa per acquisto macchine, attrezzature e/o arredi con relativo visto di congruità di prezzo a cura della C.C.I.A.A. o indagine di mercato supportata da n°3 preventivi rilasciati da altrettante ditte nel caso in cui per la tipologia degli acquisti, la C.C.I.A.A. non rilascia il visto di congruità;
- 4) copia certificato di iscrizione dell'azienda alla C.C.I.A.A.;
- 5) copia documentazione attestante l'autorizzazione allo svolgimento dell'esercizio;
- 6) certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato attestante l'adesione al sistema di tracciabilità della carne.

In aggiunta alla superiore documentazione, le richieste di finanziamento pervenute da società di persone comunque definite dall'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere corredate di :

- dichiarazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 116 del 13/12/83 (nei casi previsti);
- atto costitutivo e statuto vigente;

- atto di nomina del legale rappresentante.

## **ART. 6** **ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

Le pratiche saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse in base al numero di protocollo acquisito.

Qualora la domanda pervenuta incompleta non sia regolarizzata entro il termine perentorio di 30 giorni (a partire dalla data di notifica della richiesta da parte dell'Ufficio competente), l'istanza, verrà archiviata.

Le pratiche complete che, cronologicamente, rientrano fra quelle dotate di copertura finanziaria, verranno proceduralmente definite in base alla documentazione prodotta ed a un sopralluogo preventivo che verrà espletato da un tecnico incaricato dall'Ente, il quale redigerà un apposito verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e sulla ammissibilità degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento.

Completata la fase istruttoria di ammissibilità e verificata la disponibilità di bilancio, il Dirigente del Settore IV, procederà a determinare la concessione del contributo e ad impegnare la spesa.

Nella suddetta determinazione si evidenzierà l'ammontare del finanziamento, i termini, le modalità di liquidazione, nonché tutte le eventuali prescrizioni di rito rivolte all'azienda.

La stessa determinazione di concessione del contributo sarà notificata al beneficiario mediante lettera raccomandata.

L'Ente è esente da ogni responsabilità per l'eventuale mancata concessione del contributo alle ditte che abbiano effettuato gli acquisti successivamente alla data di presentazione dell'istanza e precedentemente alla data della determinazione di concessione del contributo stesso.

In questo caso, la ditta ha l'obbligo di richiedere espressamente che il sopralluogo preventivo venga effettuato entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla presentazione di apposita successiva richiesta, pena la reiezione dell'istanza stessa.

## **ART. 7** **SPESE AMMISSIBILI E MISURA DEL CONTRIBUTO**

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, previste dall'art. 3 e non potrà in ogni caso superare il tetto massimo di € 2.500,00.

Il presente contributo può essere erogato alla medesima ditta solo una volta.

## **ART. 8** **TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE**

L'erogazione degli incentivi sarà effettuata con Determinazione Dirigenziale, previa l'acquisizione della documentazione di cui al successivo art. 9 e del verbale finale di accertamento redatto dal tecnico incaricato. I tempi di realizzazione degli acquisti, salva l'ipotesi di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art.6, decorrono dalla data di notifica della determinazione di concessione del contributo; i preventivi di spesa relativi alle attrezzature, macchinari e arredi devono pertanto essere inderogabilmente convertiti in fatture entro 90 giorni da tale data.

Il Dirigente del IV Settore su richiesta motivata presentata dal beneficiario, può concedere una proroga della scadenza del termine per gli acquisti non superiore a 30 giorni.

**ART. 9**  
**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Al fine di ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare, entro i termini concessi, la sotto elencata documentazione:

- 1) comunicazione di avvenuta realizzazione degli acquisti;
- 2) fatture in originale o copie autenticate, quietanzate o accompagnate da lettera liberatoria, ed ogni altro documento giustificativo comprovante la spesa complessiva sostenuta per l'acquisto delle attrezzature, macchinari e/o arredi;
- 3) foto dove risulta evidenziato lo spazio riservato alla promozione e alla identificazione delle carni locali nel punto vendita;
- 4) autocertificazione attestante che i luoghi e le attrezzature ritratte nella foto sono corrispondenti a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

**ART. 10**  
**DECADENZA DAL FINANZIAMENTO**

Decadono dal beneficio coloro che incorrono in una delle seguenti situazioni:

- a) dichiarazioni non veritiere ovvero, omissive di dichiarazioni di fatti o di situazioni note, che sarebbero ostativi alla concessione del finanziamento;
- b) cessazione delle condizioni sulla base delle quali l'agevolazione è stata concessa;
- c) superamento termini inderogabili previsti dall'art. 6 e dall'art. 9.

**ART. 11**  
**EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'Amministrazione Provinciale effettuerà, tramite propri tecnici, uno o più sopralluoghi nella fase di istruttoria preliminare della pratica e nella fase precedente la liquidazione.

Il sopralluogo finale dovrà accertare la regolarità delle spese autorizzate e l'utilizzazione delle attrezzature, dei macchinari e/o degli arredi acquistati e dei locali di vendita in funzione della relazione illustrativa presentata dalla ditta a corredo dell'istanza di richiesta del contributo e delle finalità dello stesso.

**ART. 12**  
**VINCOLI E CONTROLLI**

L'amministrazione provinciale si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento mediante controlli a campione sulla regolare ed effettiva destinazione ed utilizzazione degli acquisti.

Le ditte che nel triennio successivo all'erogazione del contributo, abbiano distolto o alienato in tutto o in parte gli acquisti ammessi a contributo senza preventiva autorizzazione dell'Ente, saranno tenute al rimborso totale della corrispondente somma ricevuta, aumentata degli interessi legali.

In caso di cessazione di attività o della vendita di carne locale, la ditta sarà tenuta alla restituzione della quota di contributo già erogata, rapportata al periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e la scadenza del prescritto vincolo di 3 anni.

La Provincia Regionale di Enna si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli diretti e indiretti che riterrà opportuni, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese sotto responsabilità dalla ditta.

In caso di appurata mendacità di dette dichiarazioni, la ditta sarà tenuta a rimborsare l'intero contributo percepito aumentato degli interessi legali.

La medesima sanzione verrà applicata, qualora su segnalazione dell'autorità giudiziaria o a seguito di provvedimento da parte di altra autorità, si accerteranno situazioni e fatti gravi per i quali è prevista la revoca del beneficio concesso.

**ART. 13**  
**LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Acquisita la documentazione prevista dall'art. 9 ed i verbali di sopralluogo e/o di collaudo di cui all'art. 11, il Dirigente con propria determinazione, provvede a liquidare il finanziamento concesso, decurtando, eventualmente, le somme non spese dalla ditta.

**ART. 14**  
**TRASPARENZA DEL PROVVEDIMENTO**

L'Amministrazione Provinciale individuerà, l'unità organizzativa competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento di concessione del finanziamento.

La domanda di finanziamento, corredata dai documenti richiesti in fase di istruttoria preliminare, potrà essere spedita o consegnata direttamente presso l'Amministrazione Provinciale, la quale invierà ricevuta dell'avvenuta presentazione della istanza con la comunicazione dell'avvio del procedimento e con il nominativo del responsabile del procedimento stesso.

Copia del presente Regolamento sarà inviata agli Enti pubblici e a tutte le Associazioni competenti in materia di agricoltura e commercio ed, inoltre, a chiunque ne farà richiesta.

Le imprese di cui all'art.2 saranno informate sui benefici concessi con il presente Regolamento mediante articoli di stampa e informatici e l'attività divulgativa del 4° Servizio "Promozione e Sostegno all'Agricoltura" del Settore IV.

**ART. 15**  
**NORMA FINANZIARIA**

L'Amministrazione Provinciale procederà annualmente alla determinazione della spesa presunta da iscrivere nel bilancio, salve eventuali variazioni e/o integrazioni che saranno apportate con storni di fondi di bilancio.

Per fare fronte all'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento sarà iscritto in Bilancio un apposito stanziamento di spesa.